



ORIGINALE

COMUNE DI RONCOLA  
PROVINCIA DI BERGAMO**DELIBERAZIONE****N. 23**

del 15.09.2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALINEARE - DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE**

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di settembre alle ore 20.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti	Assenti
1	MAZZOLENI LORENA	Presente	
2	ROTA MARCELLA	Presente	
3	MAZZOLENI CRISTIAN	Assente	
4	DONADONI GIUSEPPE	Presente	
5	ROTA CORINNE	Presente	
6	PIVA ROBERTO	Presente	
7	CORNALI OSCAR	Assente	
8	TIRONI DANIELE	Presente	

9	MAZZOLA ALBERTO	Assente
10	MAZZOLA CAMILLO	Presente
11	TERZI ANGELA	Assente
totale		7      4

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Lorena Mazzoleni, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI**

- i principi regolanti l'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 241/1990 e smi;
- il d.lgs. n. 267/2000 (t.u.e.l.) e smi;
- lo Statuto comunale vigente;
- le norme generali in materia di società di cui al codice civile.

### **VISTI**

- la legge n. 124/2015 recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare i principi riportati nell'art. 18 della stessa;
- il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- La Delibera della Corte dei Conti, sezione autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR

### **VISTI altresì**

- il progetto di globale razionalizzazione del gruppo facente capo ad Unica servizi s.p.a. presentato dagli organi societari competenti agli Enti soci;
- la delibera del Consiglio di sorveglianza di Unica servizi s.p.a., del 3 luglio 2017, di approvazione del piano di riorganizzazione del gruppo e determinazione circa la preferibile ipotesi riorganizzativa, di seguito sottoposta all'Assemblea dei soci;
- l'approvazione della proposta di riorganizzazione suddetta nell'ambito dell'Assemblea dei soci di Unica s.p.a. del 18 luglio 2017;

---

### **CONSIDERATO CHE**

- occorre, in primo luogo, tenere conto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società partecipate), da ultimo integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ed in particolare all'art. 24 del Testo unico recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni», il quale prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

-in particolare, l'art. 4, comma 1 del medesimo t.u. prevede che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*, mentre le amministrazioni possono, costituire società ovvero acquisire o mantenere partecipazioni in società, in via diretta od indiretta, *“esclusivamente”* per lo svolgimento di precise attività elencate nello stesso comma 2, ossia: la produzione di un servizio di interesse generale, la realizzazione di un'opera pubblica o la gestione di un servizio d'interesse generale in partenariato pubblico/privato, l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente partecipante, lo svolgimento di servizi di committenza, oppure la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione (quest'ultimo, ex art. 4, comma 3);

-dal combinato disposto dell'art. 4 e 20 del t.u., si evince come non sia consentita la partecipazione in società prive di dipendenti o aventi un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, in società che nell'ultimo triennio abbiano registrato un fatturato sotto il milione di euro, in quelle che abbiano prodotto per quattro dei cinque anni antecedenti un risultato negativo (non nell'ambito della gestione di un servizio d'interesse generale), in quelle che svolgono attività simili ad altre partecipate, verosimilmente nell'ambito del medesimo Comune od Area vasta;

-ancora, ai sensi dell'art. 4 comma 5, primo periodo, è fatto divieto alle società c.d. strumentali (di cui all'art. 4, comma 2, lett. d)), controllate da enti locali, di costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società; tuttavia, si ritengano compatibili con le nuove norme in materia di partecipazioni societarie quelle società c.d. holding, ovvero società controllate da enti locali, aventi quale oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali;

-ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. d) del nuovo testo unico, inoltre, parrebbe non sussistere più l'obbligo in capo alle società strumentali dell'oggetto sociale esclusivo e dunque l'impossibilità, *ex lege*, di svolgere contemporaneamente servizi strumentali e servizi pubblici;

#### **CONSIDERATO altresì CHE**

-per quel che riguarda, nello specifico, le società *in house* il d.lgs. 50/2016, parzialmente modificato di recente ad opera del d.lgs. n. 56/2017, ha stabilito all'art. 5, comma 2, che *“un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”*.

## **RILEVATO CHE**

-il gruppo di società facenti capo ad Unica servizi s.p.a., ad oggi, si presenta come estremamente complesso, variegato e certamente connotato da una situazione peculiare, in particolare:

-allo stato attuale la società Unica s.p.a. da un lato gestisce direttamente una serie di servizi strumentali e dall'altro lato, detiene il 70,56 % di Hidrogest s.p.a., così come l'82,34% di Linea Servizi s.r.l. ed affida la gestione di servizi pubblici direttamente in favore delle medesime società controllate, pur in assenza di una partecipazione diretta di taluni enti affidanti il servizio stesso nella società "di secondo livello";

-la stessa Unica s.p.a. - ad oggi, partecipata dalla stessa Hidrogest s.p.a. e da ben 27 diverse amministrazioni pubbliche, Comuni nella fattispecie - presenta, evidentemente, una partecipazione plurima ed eterogenea ed è altresì amministrata, anche in conseguenza di tale dato, da un sistema duale;

-la società Linea Servizi s.r.l., controllata da Unica s.p.a. ed altresì partecipata da due Comuni, rappresenta ad oggi società volta alla gestione di servizi strumentali, ma detiene altresì partecipazioni in ulteriori società (nella fattispecie: G.Eco sr.l., Anita s.r.l. e Sabb s.p.a.); lo statuto societario è stato recentemente adeguato all'ultima normativa in materia di *in house*;

-la società Hidrogest s.p.a., partecipata oltre che da Unica s.p.a. - per la maggioranza delle quote e come esposto - dall'amministrazione provinciale e da ulteriori 6 amministrazioni comunali, contestualmente, è proprietaria di immobili (in particolare di un immobile sito nel Comune di Ponte San Pietro), fornisce servizi di interesse economico generale ed è coinvolta in una vicenda giudiziaria circa la legittimità, in particolare, della gestione del servizio idrico.

## **RILEVATO, inoltre, CHE**

-l'attuale complessiva organizzazione del gruppo societario presenta talune criticità che si è già ritenuto dovessero essere risolte al fine di conformare l'intera struttura societaria al dettato normativo più recente, in particolare: la società capogruppo Unica servizi s.p.a. ad oggi detiene partecipazioni, ma svolge altresì determinati servizi strumentali direttamente; nell'ambito del gruppo societario diverse società contemplano all'interno dei propri statuti, con riguardo all'oggetto sociale, la stessa tipologia di servizi pubblici locali e detengono altresì partecipazioni in ulteriori società;

-alla luce delle numerose e recenti previsioni normative in materia di società partecipate, non risultava più sostenibile il mantenimento dell'assetto societario in oggetto così come attualmente strutturato;

-è stato elaborato un progetto di globale riorganizzazione e razionalizzazione del gruppo dapprima esaminato dal Consiglio di Sorveglianza della società Unica servizi s.p.a. e, di seguito, sottoposto all'attenzione dei rappresentanti degli Eni soci, nell'ipotesi ritenuta preferibile;

- l'Assemblea dei soci di Unica servizi s.p.a., in data 18 luglio 2017, ha approvato il suddetto piano di razionalizzazione;
- nella sostanza si procederà con trasformazione della società Unica servizi s.p.a. in una *holding* "Pura", avente quale esclusivo oggetto sociale la gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali soci, mentre le società Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest s.p.a. saranno concepite quali società operative, *in house*, controllate da Unica s.p.a.;
- in seconda battuta, sarà trasferito in capo alla *holding* Unica s.p.a. l'intero sistema di partecipazioni societarie degli enti locali soci, ad oggi detenute anche dalle società operative controllate e, ancora, saranno attribuiti alle controllate medesime i servizi attualmente svolti direttamente da Unica servizi s.p.a.;
- il processo di razionalizzazione andrà a concludersi con la concreta strutturazione del gruppo societario dotando il medesimo di un'unica *multiutility*, o società operativa, a livello territoriale, controllata dalla holding Unica s.p.a., la quale coinciderà con l'attuale società Hidrogest s.p.a., eventualmente rinominata; l'operazione comporterà una evidente razionalizzazione di tutte le ulteriori e presenti società eroganti servizi di interesse generale del gruppo, tra cui la stessa Linea Servizi s.r.l.
- in conformità al piano di globale riorganizzazione esposto e approvato gli statuti delle società operative Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest s.p.a. sono stati recentemente già modificati, nel rispetto del termine di cui al d.lgs. n. 175/2016 per l'adeguamento statutario, al fine prioritario di evitare duplicazioni di servizi, con riferimento all'oggetto sociale, oltre che di adeguare gli statuti stessi alle più recenti previsioni in materia di società *in house* di cui al d.lgs. n. 175/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 7, con particolare riguardo alle previsioni in materia di controllo analogo, strutture ed organi in grado di realizzarlo ed attività prevalente della società, almeno pari all'80%;
- con particolare riferimento ad **Unica s.p.a.**, si precisa come la medesima, all'esito del mutamento ed adeguamento dello statuto, risulti formalmente e di fatto, quale società *holding* volta esclusivamente al controllo delle partecipazioni; tale attività si ritiene indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente e l'attività in questione è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del t.u., d.lgs. n. 175/2016; non si pongono problemi riguardo alla medesima società con riferimento ai casi di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016; si considera la partecipazione nella società in questione necessaria, soprattutto posta la strutturazione della medesima quale holding "pura";
- con particolare riferimento ad **Hidrogest s.p.a.**, si precisa come la società sia stata coinvolta nell'ambito di un contenzioso giudiziario inerente alla gestione del servizio idrico integrato e di seguito abbia instaurato una trattativa con il gestore d'ambito, Uniacque s.p.a., all'esito della quale è

Stato raggiunto un accordo che ad oggi, seppur temporaneamente, legittima Hidrogest nella prosecuzione della suddetta gestione;

- con riguardo alla possibilità di aggregazione delle due società eroganti il servizio idrico, ovvero della dismissione della partecipazione in Hidrogest s.p.a, in virtù della ulteriore partecipazione dell'ente nel gestore d'ambito si ritengono tali operazioni non necessarie e razionali nella presente sede, in virtù delle motivazioni sopra esposte ed illustrate nella relazione di accompagnamento alla delibera presente;

- in particolare, sintetizzando le motivazioni suddette, Hidrogest s.p.a ha, come evidenziato, raggiunto un accordo con il medesimo ente di governo d'ambito che legittima, per il periodo ivi previsto, la prosecuzione nell'erogazione del servizio in parola; la società è, inoltre, coinvolta nel processo di globale riorganizzazione del gruppo societario e quale conseguenza immediata andrà a svolgere ulteriori servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito; inoltre, la società diventerà verosimilmente l'unica multiutility del territorio, cosicché è interesse del medesimo ente mantenere la partecipazione nella suddetta società, oltre che utile, razionale ed efficiente affidare i servizi in questione alla medesima;

- la gestione del servizio idrico resa da Hidrogest s.p.a. appare estremamente efficiente, in termini di convenienza economica e benefici per la comunità amministrata;

- si rende indispensabile mantenere la partecipazione nella società ed attendere le ulteriori fasi di implementazione della riorganizzazione del gruppo societario cui fa parte la società, concretizzanti una importante modifica della medesima;

- con particolare riferimento a **Linea Servizi s.r.l.**, si precisa come la stessa svolga ad oggi una serie di servizi indispensabili per l'ente, in maniera efficiente e coerente con le esigenze del territorio, in particolare svolgendo servizi di interesse generale si colloca nell'ambito delle partecipazioni consentite ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;

- con specifico riferimento all'art. 20 e necessità di razionalizzare società che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi si evidenzia come la stessa società sia coinvolta nella globale razionalizzazione di gruppo predetta, cosicché a breve la stessa sarà dismessa per attribuire la gestione dei servizi, secondo la modalità "in house", all'unica multiutility del gruppo che si lascerà residuare, in ottica di piena efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; si ritiene dunque legittimo mantenere, seppur temporaneamente, in attesa della completa attuazione degli step riorganizzativi suddetti, la partecipazione nella medesima società;

- la razionalizzazione in essere è stata predisposta ed avvitata proprio al fine di eliminare problematiche e conflitti con la normativa più recente in termini di duplicazione di società eroganti i medesimi servizi.

## **RI**TENUTO dunque CHE

-Le previsioni di cui alla normativa richiamata ed i necessari conseguenti adeguamenti richiesti alle società partecipate, sono stati concepiti quale occasione per predisporre una completa e globale riorganizzazione del gruppo societario in parola, il quale, ad ogni modo, doveva essere sistematizzato;

-Stante il termine del 31 luglio 2017 per l'adeguamento degli statuti delle società partecipate e l'approvazione dell'ipotesi di riorganizzazione del gruppo predetta, si è già provveduto ad adeguare gli statuti medesimi alla normativa vigente;

-Sono in corso gli ulteriori *step* riorganizzativi ed il procedimento di riorganizzazione e razionalizzazione dell'intero gruppo è in piena fase di sviluppo ed attuazione.

Tutto quanto sopra visto, considerato, rilevato e ritenuto;

Preso atto della relazione illustrativa nella quale si è esposta l'ipotesi di riorganizzazione globale del gruppo che si intendeva effettuare, della delibera del Consiglio di Sorveglianza di Unica s.p.a di illustrazione dell'opzione di razionalizzazione del gruppo ritenuta preferibile e della deliberazione dell'Assemblea dei soci di Unica servizi s.p.a. di approvazione della proposta di razionalizzazione;

## **DELIBERA**

1. di approvare i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di mantenere per le motivazione sopra esposte e ampiamente illustrate nella relazione/piano allegata alla presente delibera, le partecipazioni societarie nelle seguenti società:

-Unica servizi S.p.A.

-Hidrogest S.p.A.

-Linea Servizi S.r.l.

- Uniacque S.p.A.

3. di inviare la presente e relativi allegati alla competente sezione della Corte dei Conti ed ulteriori competenti soggetti individuati nell'art. 24 del d. lgs.n. 175/2016.



Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli all'unanimità dei n..... Consiglieri Comunali  
presenti e votanti

### DELIBERA

Si dichiara la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 — comma 4  
— del Decreto Legislativo 18.08.2000, ne 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dr. Vincenzo De Filippis, Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Vincenzo De Filippis



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the official stamp.


IL PRESIDENTE

Dott.ssa Lorena Mazzoleni



IL SEGRETARIO COMUNALE


Dr. Vincenzo De Filippis




### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito [www.comune.roncola.bg.it](http://www.comune.roncola.bg.it) in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 21 SET. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo De Filippis



**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 21 SET. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo De Filippis

